

n. 11292/2026 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice designato,

nel procedimento *ex art.* 19 C.C.I.I. iscritto al n. 11292/2026 V.G., promosso con ricorso depositato da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

con

Ricorrente

con l'intervento di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Creditori costituiti

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.7.2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art.* 19 C.C.I.I. depositato in data 27.5.2026 [REDACTED]
[REDACTED] (con sede in Leno (BS): a seguire, più brevemente, la
società) ed i soci illimitatamente responsabili [REDACTED] e [REDACTED] hanno
domandato la conferma delle misure di cui all'art. 18, c. I, C.C.I.I. già richieste con
efficacia *erga omnes* in relazione tanto al patrimonio della società quanto a quello dei
soci con istanza protettiva pubblicata nel registro delle imprese unitamente
all'accettazione dell'esperto dott. [REDACTED] in data 25.5.2026.

Con decreto depositato in data 29.5.2026 il giudice designato ha fissato per il
7.7.2026 l'udienza per la comparizione innanzi a sé delle parti e dell'esperto

assegnando a quest'ultimo termine sino a sette giorni prima per il deposito, effettivamente avvenuto in data 27.6.2026, *“di un motivato parere in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29.9.2021 e successivi aggiornamenti”*.

Fra i creditori (raggiunti da regolare notificazione: cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 11.6.2026) si sono costituiti in giudizio [REDACTED] precisando soltanto il proprio credito, nonché [REDACTED], nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 7.7.2026 l'esperto ha rappresentato lo stato della composizione negoziata, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti ed istanze ed il giudice designato si è riservato la decisione.

--=o0o=--

Il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED] non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, peraltro, va rilevato che mentre le misure richieste in relazione al patrimonio della società vanno ricondotte alla categoria delle misure protettive (senz'altro tipiche, posto che nell'ambito della composizione negoziata non è contemplata la possibilità di domandare l'applicazione di misure protettive c.d. atipiche, diversamente da quanto previsto in materia di strumenti di regolazione della crisi: cfr. rispettivamente artt. 18 e 54 C.C.I.I.), quelle invocate in relazione al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili devono essere correttamente qualificate quali misure cautelari (cfr. art. 19, c. I, C.C.I.I.), con ogni conseguente differenza di regime (per un caso analogo cfr. Trib. Prato, 22.1.2024).

Questo, posto che dette ultime misure sono state domandate in relazione a beni nella titolarità di soggetti diversi dall'imprenditore (cfr. l'inciso *“sul suo patrimonio”* di cui all'art. 18, c. III, C.C.I.I. Peraltro, che il socio di società di persone non rivesta per ciò solo la qualità di imprenditore è acquisizione ormai risalente: cfr. ad esempio già Cass. Civ., Sez. I, 3.4.1987, n. 3229) né costituiscono, per quanto è dato intendere,

“beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa” (cfr. ancora art. 18, c. III, C.C.I.I.).

Tanto premesso, occorre muovere dal rilievo pacifico per cui la composizione negoziata rappresenta un istituto che *“pacificamente non integra una procedura concorsuale”* (Cass. Civ., SS.UU, 31.12.2021, n. 42093) ma rappresenta invece un percorso che può essere volontariamente intrapreso dall'imprenditore che versi in una situazione di squilibrio, sia essa qualificabile come una precocissima “pre-crisi” ovvero come una vera e propria insolvenza, sempreché risulti ragionevolmente perseguibile l'obiettivo del risanamento dell'impresa.

Peraltro, l'ordito normativo relativo alla composizione negoziata è chiaro nell'imporre all'imprenditore il quale voglia accedere effettivamente a tale percorso, e così avvantaggiarsi, se del caso, delle protezioni previste agli artt. 18 ss. C.C.I.I., una cospicua serie di doveri di comportamento riconducibili, in termini generali, all'endiadi *“buona fede e correttezza”* di cui all'art. 4, c. I, C.C.I.I.

Tale disposizione, in una prospettiva principale, afferma invero che *“nella composizione negoziata (...) il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”*.

Tale clausola generale trova poi una prima specificazione all'art. 4, c. II, C.C.I.I. ove in particolare alla lettera a) viene declinata nel senso che il debitore ha il dovere di *“illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata”* (c.d. buona fede informativa) con una previsione cui fa diretta eco quella di cui all'art. 16, c. IV, C.C.I.I. ove si ribadisce che *“l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli soggetti interessati in modo completo e trasparente”*.

Del resto, che nell'ambito della composizione negoziata esista uno specifico dovere di informazione e trasparenza a carico dell'imprenditore (tanto più rafforzato, posto il carattere meramente ipotetico e marginale dell'intervento giudiziale lungo il “percorso”) è rimarcato anche dalla previsione del corposo apparato documentale che quest'ultimo deve allegare al ricorso col quale intenda, se del caso, rivolgersi al tribunale ai sensi dell'art. 19 C.C.I.I.

Ma ancora, a sottolineare come la composizione negoziata possa essere fruita nella

sua massima portata, anche “postuma”, a condizione che l'imprenditore abbia sempre agito in modo corretto, il legislatore ha ulteriormente condizionato l'accesso all'unico strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza rispetto alla quale il transito dalla prima costituisce condizione necessaria, ovvero sia il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, al presupposto che le trattative si siano “svolte secondo correttezza e buona fede” (art. 25 *sexies*, c. I, C.C.I.A.A.).

Da ultimo, non può omettersi di evidenziare come lo stesso Decreto Dirigenziale del 23.4.2026 risulti costellato di richiami al dovere dell'imprenditore di agire secondo buona fede e correttezza e a quello dell'esperto di sollecitare e verificare l'osservanza di tale regola di condotta.

Ritiene dunque questo giudice che uno dei prerequisiti irrinunciabili affinché l'imprenditore possa accedere al percorso della composizione negoziata ed avvantaggiarsi dei presidi che il legislatore ha previsto per garantirne il regolare corso è costituito dall'osservanza del dovere di correttezza e buona fede.

Questo, volgendo così l'attenzione al caso di specie, anche e soprattutto dal punto di vista della completezza, dell'attendibilità e del carattere costantemente aggiornato del patrimonio informativo che l'imprenditore offre all'esperto e ai soggetti coinvolti nelle trattative.

Patrimonio, questo, sul quale gli *stakeholders* dovranno infatti fondare le proprie valutazioni e le proprie decisioni e che, alla luce del su tratteggiato panorama normativo, abbraccia tanto la attuale condizione economica, patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore quanto elementi ulteriori (al riguardo cfr. ad esempio Trib. Catania, 15.12.2025) quali, per eccellenza, il valore di liquidazione che si genererebbe a favore dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale maggiore (tantoché a detto “termine di paragone”, per quanto attiene la composizione negoziata, il recente Decreto Dirigenziale del 23.4.2026 dedica accresciuto spazio).

Tutto ciò premesso, si deve rilevare che l'esperto nel proprio parere depositato in data 27.6.2026 ha evidenziato taluni profili di criticità relativi alla contabilità ed al corredo informativo fornito da parte della società i quali inducono a ritenere che quest'ultima non abbia rispettato il dovere di buona fede e correttezza, per come tratteggiato poco sopra.

Si tratta peraltro di profili rispetto ai quali all'udienza del 7.7.2026 il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di nulla eccepire.

In primo luogo, invero, nel valutare le risultanze contabili offerte dalla società l'esperto ha evidenziato, in relazione alla voce *“Attivo circolante – Rimanenze finali”*, che *“in assenza di un dettaglio analitico del significativo del magazzino al termine di ogni singolo esercizio e considerata l'attività svolta (sostituzione di pneumatici/gommista), si ha motivo di ritenere che il valore delle rimanenze al 21.12 degli esercizi 2021/2024 sia da considerarsi poco veritiero”*.

In secondo luogo, rispetto alla voce *“Attivo circolante – crediti”*, l'esperto dopo aver rappresentato che per gli esercizi 2021-2024 detta voce è stata esposta per un valore *“particolarmente significativo – anche in relazione all'attività svolta”*, ha indicato che la società ha provveduto al 31.12.2025 ad uno stralcio integrale dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, senza che si riscontrasse *“l'iscrizione nei precedenti esercizi di un fondo svalutazione crediti adeguato”*, oltretutto ad un consistente stralcio dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo rispetto al quale *“è emerso che trattasi, per lo più, di crediti ad oggi inesistenti in quanto già incassati dallo stesso [redacted]”*.

Alla luce di tutto quanto osservato, l'esperto ha quindi indicato che *“la gestione dell'attività di impresa da parte del socio lavorante [redacted] sia stata non propriamente trasparente e corretta con evidenti conseguenze in termini di rappresentazione chiara e veritiera dei valori di bilancio al 21.12. di ogni singolo esercizio”*.

Ancora, un'evidente lacuna informativa emerge con riguardo alla rappresentazione del valore di liquidazione ipoteticamente generabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società: apertura che all'evidenza provocherebbe anche quella personale a carico dei soci (cfr. art. 256 C.C.I.I.).

L'esperto infatti ha dato conto della circostanza per cui *“dall'esame delle visure storiche catastali circa gli immobili di proprietà personale dei soci [redacted] si riscontrano, nel tempo, una serie di vendite immobiliari prevalentemente a destinazione abitativa residenziale (con relative pertinenze); la ricostruzione degli stessi nel periodo dà evidenza delle seguenti cessioni: Come di Leno, foglio 26 numero 83 e precisamente: 24.10.2023: sub. 15; 04.08.2022: sub. 28; 23.7.2024; sub. 30.; 21.12.2023: sub. 31; 24.10.2023: sub. 36; 20.01.2026: sub. 37; 07.02.2023: sub. 38; 27.09.2022: sub. 49, 27.09.2022: sub. 50”*: si tratta di atti dispositivi i quali in caso di apertura della liquidazione giudiziale potrebbero essere colpiti da

eventuali azioni di inefficacia con incremento del valore di liquidazione ma, come indicato dall'esperto, *“il progetto di risanamento nulla dice nel merito”*.

In conclusione, ritiene questo giudice che gli evidenziati profili di non affidabilità o di incompletezza impediscano la conferma delle misure protettive e la concessione di quelle cautelari richieste: la società potrà dunque procedere nella composizione negoziata, ma senza le protezioni contemplate a favore dell'imprenditore corretto e in buona fede.

Ad abundantiam, peraltro, mette conto di evidenziare che il progetto di piano di risanamento elaborato da parte ricorrente appare, allo stato, del tutto ipotetico.

E' pur vero che nell'ambito della composizione negoziata viene in rilievo un disegno embrionale suscettibile di continue modifiche e di riscontri, ma nel caso in esame va rilevato, da un lato, che pressoché nessuno degli assunti posti a fondamento del piano (che – pacificamente - i professionisti che assistono la società hanno per di più deciso di non “stressare”) ha trovato una forma di conferma sul versante della sua realizzabilità (anche all'udienza del 7.7.2026 parte ricorrente ha infatti indicato che allo stato non vi sono offerte d'acquisto né per l'azienda né per gli immobili sociali e personali, con la sola eccezione di un immobile sito in Leno) nonché, dall'altro, che sino ad ora si è tenuto un solo incontro di natura preliminare con due soltanto dei creditori commerciali.

Il tutto, quando è decorso un lasso di tempo ormai non più minimo dalla nomina dell'esperto, avvenuta in data 22.5.2026.

Rimane assorbita ogni altra questione.

--=o0o=--

Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante il difetto di opposizioni da parte dei creditori costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, letti gli artt. 18 e 19 C.C.I.I., così provvede:

– rigetta il ricorso e per l'effetto revoca le misure protettive richieste da

e

– compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti, all'esperto ed al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Brescia, 10 luglio 2026

Il giudice designato
Alessandro Pernigotto